

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 2 del 17 Gennaio 2023


OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 2023 concernente annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino 1.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01.01.2000 al 31 dicembre 2015. scelta non applicazione misura di stralcio ex art. 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone di:

Dott. Claudio Cavallari - Presidente,

Dott.ssa Sabrina Mazzoletti – componente;

Dott.ssa Gritti Severino - componente;



PREMESSO

- che l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- che l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- che l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- che l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec. comma229@pec.agenziariscossione.gov.it.
- che l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza

corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

- che il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che, pertanto, la limitazione dell'incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio;

VISTI

- la proposta di delibera consiliare trasmessaci in data 16/01/2023;
- il parere in ordine alla regolarità tecnica emesso dal funzionario competente in data 16/01/2023;
- il parere in ordine alla regolarità contabile emesso dal funzionario competente in data 16/01/2023;

CONSIDERATI

- l'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;
- l'art. 1 comma 775 della legge 197 del 2022, il quale ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 30 aprile 2023;
- l'art. 239, comma 1, lett. 2) punto 7) del D.lgs. 267/2000;

RICHIAMATO Il "Regolamento Comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.lgs. 446/1997, da ultimo modificato con delibera consiliare n. 72 del 31/07/2020

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione oggetto di esame.

L'Organo di Revisione

Dott. Claudio Cavallari - Presidente,
Dott.ssa Sabrina Mazzoletti – componente;
Dott.ssa Gritti Severino – componente